

INFORMAZIONI SULLA BANCA**Banca di Bologna Credito Cooperativo Società Cooperativa**

Sede Legale e Direzione Generale Piazza Galvani, 4 - 40124 Bologna

Tel 051 6571111 Fax 051 6571100

Email: info@bancadibologna.it - info@cert.bancadibologna.it Sito internet: www.bancadibologna.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Bologna e C.F. 00415760370 P.Iva 02529020220 - R.E.A. n.160969/BO

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4672 Codice ABI 8883.1

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A 117115

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO**Struttura e funzione economica**

Le lettere di credito stand-by sono strumenti bancari di credito di firma, assimilabili ad una garanzia: rappresentano l'impegno con il quale la banca emittente garantisce il pagamento a vista a favore del beneficiario, nel caso in cui l'ordinante non abbia adempiuto alle proprie obbligazioni, dietro presentazione di documenti elencati nel testo del credito.

La lettera di credito stand-by è uno strumento simile al credito documentario, ma nel quale prevale la funzione di Garanzia.

Presentazione documenti

La Banca, per decidere se accettare o pagare i documenti presentati, effettua la sua valutazione solo sull'aspetto formale, indipendentemente dal loro valore sostanziale o dalla causa/contratto che l'ha fatto sorgere.

Tali operazioni sono regolate dalle norme ed usi uniformi della C.C.I (Camera di Commercio Internazionale di Parigi), attualmente è in vigore la Pubbl. 600 del 2007, e tutte le parti in caso di controversia, devono rapportarsi a tali norme, salvo comunque il rispetto delle leggi in vigore nei singoli paesi.

Il rilascio del credito di firma prevede la richiesta di un affidamento, la cui concessione e le eventuali proroghe, vengono deliberate su istruttoria e decisione della Banca.

Le garanzie possono essere:

- rilasciate: emesse dalla nostra banca per ordine e conto della nostra clientela, in presenza di specifica linea di credito concessa al cliente;
- ricevute: emesse da banca estera a favore dei nostri clienti, le quali, su richiesta della banca estera, possono essere da noi confermate

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi si evidenzia:

- poiché la lettera di credito stand-by è uno strumento di pagamento che opera attraverso un'obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante – condizionata cioè alla sola verifica dei documenti e non al merito degli stessi - l'ordinante sopporta il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte della presentazione di documenti formalmente conformi ai termini del credito concesso, per il quale la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo di conseguenza;
- la Banca, in caso di richiesta del beneficiario, è obbligata al pagamento della somma per la quale la lettera di credito stand-by è stata rilasciata, senza possibilità di ritardi o contestazioni, in caso di presentazione di documenti conformi a quanto richiesto dalla stand-by stessa; il cliente ha l'obbligo di restituire alla Banca quanto corrisposto a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio di cambio, in quanto le operazioni denominate in valuta e regolate contro Euro o in una valuta diversa da quella di denominazione, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, applicato al momento della negoziazione;
- revoca dell'affidamento per volontà della Banca, a fronte dell'uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti o fatti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, od economica del richiedente o dell'eventuale garante.

Inoltre, si evidenziano i seguenti rischi specifici:

A) per l'importatore:

- di pagare, o assumere l'impegno di pagare, senza aver potuto esaminare la merce. Il cliente importatore, richiedendo di pagare a mezzo credito documentario non è al riparo dai rischi relativi alla qualità, quantità ed esistenza della merce, poiché il controllo è fatto esclusivamente sulla documentazione;

- di sopportare oneri e rischi della sosta in dogana quando la merce perviene prima dei relativi documenti.

B) per l'esportatore:

- mancato ritiro dei documenti per rifiuto della merce. Il cliente esportatore, richiedendo di essere pagato a mezzo credito documentario deve considerare attentamente se è in grado produrre i documenti richiesti e nella forma richiesta (pena il loro rifiuto e di conseguenza il mancato pagamento); inoltre deve valutare la solvibilità della banca emittente e del Paese di appartenenza;

- mancato o ritardato ritiro dei documenti per merce già in possesso del compratore;

- rischio paese e rischio banca

CONDIZIONI ECONOMICHE

COMMISSIONI

COMMISS. APERTURA	0,125% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. MODIFICA	0,125% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. UTILIZZO	0,125% Minimo: € 75,00
COMMISS. ACCETTAZIONE/PAGAMENTO DIFFERITO	0,125% Minimo: € 75,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. PAGAMENTO / GENERICHE	0,15% Minimo: € 1,55
Euro	0,15% Minimo: € 1,55

SPESE

SPESE APERTURA	€ 60,00
SPESE MODIFICA	€ 50,00
SPESE UTILIZZO	€ 20,00
SPESE PAGAMENTO / GENERICHE	€ 12,00
RECUPERO SPESE RECLAMATE	Recupero eventuali spese/commissioni reclamate da corrispondenti
SPESE PAGAMENTO (DIVISA) / DOLLARO STATI UNITI	€ 8,00

GIORNI

DATA DISPONIBILITA'	In giornata
DATA VALUTA	In giornata

SPESE VARIE

Trasparenza documentazione periodica inviata per posta	€ 0,54
Trasparenza documentazione periodica in casella bancaria	€ 0,54
Trasparenza documentazione periodica inviata tramite in-bank	€ 0,00

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Spese per produzione altra documentazione alla clientela (ipotesi diverse da quelle previste dalla normativa psd)	€ 5,00
Spese per invio altra documentazione alla clientela	Secondo tariffa postale in vigore
- canale on-line	€ 0,00

Spese per ricerca e copia (per singolo documento) – spese di spedizione escluse	
– Archivio cartaceo inhouse	€ 5,97
– Archivio cartaceo c/to outsourcer	€ 5,54
– Archivio elettronico	€ 3,08

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Trattandosi di impegno assunto dalla Banca il cliente non ha facoltà di recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Il rapporto si chiude quanto la Banca ha ritirato i documenti, anche tramite corrispondente, ed eseguito il pagamento. Il cliente da tale momento è tenuto a rimborsare le somme pagate, le spese e commissioni, anche se appostate contabilmente sul suo conto corrente, a prescindere dal fatto che la merce sia arrivata o non sia disponibile. In caso di mancato rimborso la Banca ha facoltà di vendere le merci o i documenti, a mezzo pubblico venditore e senza obbligo di preavviso, utilizzando le somme a compensazione, totale o parziale del proprio credito.

Reclami e conciliazione stragiudiziale

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Banca di Bologna

Ufficio Reclami

Piazza Galvani n. 4 40124 Bologna

Fax 051 6571100

e-mail info@bancadibologna.it

pec info@cert.bancadibologna.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, e nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero dal 1929 ha elaborato delle Regole "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari" che, aggiornate nel corso degli anni (attualmente sono in vigore le NUU. Pubblicazione 600 del 2007) sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali che coinvolgono il regolamento a mezzo dello strumento credito documentario e Stand-by Letter of Credit per quanto ad esse applicabili.
Apertura	Trattasi del momento di emissione del credito documentario o della Stand-by letter of credit, e cioè quando la Banca emittente, su istruzioni dell'Ordinante (il richiedente il credito documentario) detta le condizioni alle quali il Beneficiario dovrà attenersi per ricevere la prestazione prevista dal credito.
Prestazione prevista dal credito	Quando vengono presentati documenti conformi ai termini ed alle condizioni del credito il Beneficiario si aspetta o il pagamento a vista o l'accettazione della tratta da parte della Banca che poi in forza di tale

	<p>impegno effettuerà il pagamento della tratta alla scadenza oppure l'assunzione da parte della Banca di un impegno (non rappresentato da effetto) a pagare una certa somma alla scadenza. Nel caso di negoziazione, la Banca, diversa dalla banca emittente ed autorizzata a ciò, "anticipa" Salvo Buon Fine i fondi al Beneficiario in attesa che la Banca emittente riceva i documenti ed effettui la copertura in via definitiva del suo impegno.</p>
Modifica	<p>Indica la variazione dei termini del credito originario. Attenzione: le modifiche per essere valide devono essere accettate esplicitamente dal Beneficiario (o chi ne ha il diritto) o altrimenti possono essere considerate accettate se, alla presentazione dei documenti, palesemente si determina dalla documentazione stessa che il Beneficiario ha accettato le modifiche proposte.</p>
Utilizzo	<p>E' il momento in cui il Beneficiario presenta i documenti per riceverne la prestazione.</p>
Rischio Paese	<p>Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)</p>
Spese per comunicazione relativa alla trasparenza bancaria	<p>Spese per invio periodico di documenti di sintesi o di comunicazioni per variazione o modifiche condizioni economiche/contrattuali</p>
Cambio	<p>Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese.</p>
Valuta	<p>Moneta diversa da quella della banca negoziatrice.</p>